

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI N. 1175 ALLIEVI MARESCIALLI AL 94° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO 2022/2023.

(Determinazione n. 41152, datata 10 febbraio 2022 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª S. Speciale – n. 14 del 18 febbraio 2022).

OGGETTO: Pubblicazione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

1. Gli accertamenti sanitari hanno lo scopo di verificare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti psico-fisici necessari per acquisire l'idoneità al servizio militare incondizionato nella Guardia di Finanza.

A tal fine, gli aspiranti devono risultare in possesso dei parametri sanitari stabiliti dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25/02/2016.

In materia di difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato D.M. 155/2000, e successive modificazioni e integrazioni, che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo.

2. Per tutti i concorrenti sarà valutato il possesso dei parametri fisici minimi correlati alla "composizione corporea", alla "forza muscolare" e alla "massa metabolicamente attiva", indicati nella "Tabella per la valutazione dei parametri fisici" prevista dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 ("Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2"), in applicazione dell'art. 3, comma 1, della succitata norma, rilevati mediante apposita strumentazione dotata di refertazione automatica su supporto cartaceo.

A tal fine viene presa in considerazione la tabella in allegato "A" dell'allegato 1 al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25/02/2016, tenendo conto dello scostamento ammissibile del 10% rispetto ai limiti dei valori della predetta tabella, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015.

Oltre alla suddetta valutazione antropometrica, i candidati saranno sottoposti ai seguenti accertamenti:

- analisi di laboratorio su matrice ematica e urinaria;
- ricerca di sostanze psico-attive mediante test tossicologici;
- valutazione anamnestica e visita medica generale;
- visita cardiologica con elettrocardiogramma ed eventuale ecocardiogramma;
- visita oculistica;
- visita neurologica;
- visita otorinolaringoiatrica;
- visita odontostomatologica;
- test psico-clinici;
- visita psichiatrica.

Qualora ritenuto opportuno la Sottocommissione potrà richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici clinico-strumentali, la cui effettuazione potrà avvenire a cura del candidato anche presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o strutture private accreditate con il SSN.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, in base alle esigenze logistiche ed organizzative, nonché alla disponibilità degli specialisti.

L'accertamento dell'idoneità psico-fisica avrà una durata presumibile di giorni due ad esclusione di sabato, domenica e festivi.

3. Le concorrenti di sesso femminile devono produrre un ulteriore test di gravidanza effettuato in data non anteriore a 5 giorni qualora non più valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 14, che escluda la sussistenza di detto stato.

Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6.

In assenza del referto le candidate possono presentare istanza di differimento per essere convocate in data successiva ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera b).

4. In caso di riscontro di soggetti affetti da esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa e di meniscectomia parziale o totale a carico del medesimo ginocchio, l'Organo Collegiale si atterrà a quanto stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2026/2018 del 08/03/2018, per cui al fine di valutare l'idoneità, sarà richiesto un approfondimento specialistico ortopedico per verificare la funzionalità del segmento articolare interessato.
5. In tema di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, **ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera c) del bando di concorso**, saranno esclusi i concorrenti che presentano tatuaggi/alterazioni permanenti:

(1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7^a vertebra cervicale cd. "prominente"), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli);

(2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).

In caso di riscontro di tatuaggi di cui ai precedenti punti (1) e (2), sarà acquisita documentazione fotografica.

6. L'esito conclusivo della visita medica di primo accertamento (V.M.P.A.) verrà notificato all'interessato/a, il quale in caso di *non idoneità*, potrà, contestualmente, chiedere di essere ammesso a Visita Medica di Revisione, fatta eccezione per le fattispecie contenute nell' art. 15, comma 7, del bando di concorso.
7. Ai sensi dell'art. 15, comma 10, del bando di concorso, i candidati risultati *non idonei* alla visita medica di primo accertamento, sono ammessi **con riserva** a sostenere la successiva prova concorsuale relativa all'accertamento dell'idoneità attitudinale prevista dall'art. 17, a eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui all'art. 15, comma 3, lettera e).
8. A riguardo, si precisa che nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I° livello, la Sottocommissione sospenderà gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II° livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiarerà la non idoneità.

In caso di negatività del test di II° livello, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.

9. L'intera procedura concorsuale sarà effettuata nel rispetto delle misure anti-COVID-19 vigenti a cui i candidati dovranno scrupolosamente attenersi.